


# COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



## **REGOLAMENTO**

### ***PER L'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO CENTRO STORICO***

***approvato con deliberazione di c.c. n. 6 del 4.01.2001  
(esaminata senza rilievi dalla sezione decentrata di controllo di Matera  
nella seduta del 25.01.2001 con decisione prot. n.49 reg. n.47)***

Articolo 1  
Articolo 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati che il Comune di Montalbano Jonico intende erogare, tramite Istituto di Credito da individuarsi successivamente ed appositamente convenzionato, a favore dei soggetti di cui all'art.4 per la ristrutturazione del patrimonio edilizio nel centro storico.
- Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano per le ristrutturazioni degli alloggi di lusso (categorie A1,A7,A8) nonché per gli alloggi di cui alla categoria A6.
- Il presente disciplina inoltre i rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli Istituti di Credito con essa convenzionati per i fini di cui al comma 1.

Articolo 2  
CONVENZIONE

- a) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale adotta apposita convenzione con Istituti di Credito che intendono aderire all'iniziativa.
- b) Mediante la convenzione di cui al presente articolo sono stabiliti il tasso e le altre condizioni applicate dall'Istituto mutuante.

Articolo 3  
NORME DI ACCESSO

Per l'assegnazione dei fondi disponibili l'Amministrazione comunale adotta apposito avviso e lo rende pubblico nelle forme di legge.

Nell'avviso di cui al comma 1 sono stabiliti, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, le modalità di presentazione delle domande.

Articolo 4  
BENEFICIARI

Potrà accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento qualsiasi cittadino in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- ❖ Residenza nel Comune di Montalbano Jonico;
- ❖ Titolare del diritto di proprietà su un immobile da ristrutturare cui verrà destinato il finanziamento, ricadente nel centro storico o comunque nell'ambito del vigente Piano di Recupero.

2. La richiesta di finanziamento agevolato con il contributo in conto interessi del comune deve essere riferita ad un solo immobile, quand'anche tale immobile risulti dall'unione di più particelle catastali.

Articolo 5

## DOCUMENTAZIONE

1. Per accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata ai sensi della legge n°15/68 e succ.mod. ed integr. contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.4 nonché di impegno a non alienare il bene oggetto del finanziamento per cinque anni;

b) concessione od autorizzazione edilizia;

c) certificazione dei costi sottoscritta dal progettista, corredata dal valore catastale dell'immobile;

d) relazione asseverata di un tecnico abilitato sugli interventi da effettuare e sulla quantificazione dei costi nonché sui tempi di esecuzione dei lavori trascorsi i quali decade il contributo del comune (nel caso di interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia);

## Articolo 6

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

□ Le domande corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere indirizzate al Sindaco e recapitate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

## Articolo 7

### ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande pervenute entro i limiti temporali stabiliti nel bando saranno esaminate dall'Ufficio Tecnico comunale entro giorni trenta dall'arrivo e, se conformi alle disposizioni del presente regolamento saranno inoltrate all'Istituto di Credito mutuante per l'istruttoria e l'erogazione del relativo finanziamento, seguendo l'ordine di presentazione cronologico delle domande.

## Articolo 8

### EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. L'erogazione dei finanziamenti è eseguita dall'Istituto di Credito mutuante con le seguenti modalità:

a) 50% all'inizio dei lavori;

b) 50% ad ultimazione dei lavori, senza nessun aggravio di interessi a carico del mutuatario oltre quelli scaturenti dalla differenza tra il tasso offerto dal l'Istituto e quello a carico del comune che risulta del 70% sui mutui ipotecari e del 35% sui mutui chirografari.

Il tutto mediante autocertificazione del richiedente convalidata, dopo specifico sopralluogo dell'Ufficio Tecnico comunale, senza oneri per l'assegnatario del contributo.

Articolo 9  
AMMORTAMENTO

1. Le rate di ammortamento sono determinate e riscosse dall'Istituto di Credito mutuante con l'applicazione dei tassi di interesse e del contributo in conto interessi del Comune non in un'unica soluzione da corrispondere anticipatamente al contraente mutuo (ipotecario) ma applicato ed erogato di volta in volta sulle singole rate.

2. Nel caso in cui i fondi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per i contributi in conto interessi fossero esauriti il richiedente potrà decidere se accettare il finanziamento al tasso previsto nella stessa convenzione con l'onere dell'ammortamento a totale carico del richiedente.

Articolo 10  
DECADENZA

1. Decadono dall'assegnazione del contributo i soggetti che, a seguito di successivo accertamento d'ufficio, risultino aver prodotto falsa dichiarazione ovvero aver prodotto falsa documentazione al fine di ottenere l'indebita erogazione del finanziamento.

2. Nei casi di cui al comma 1 è fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto e punito dall'art.640 -comma 2 n°1- del Codice Penale, il soggetto che ha beneficiato dell'erogazione vi decade dall'origine ed è tenuto a restituire, in un'unica soluzione ed entro i termini assegnatigli l'intero importo erogato e non ancora restituito, compresi gli interessi sino ad allora maturati ricalcolati sulla base dei tassi ordinari vigenti nel periodo di riferimento.